



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

CONFIDI RATING ITALIA IN SIGLA C.R.I. (cod. fisc. 91015390700), con l'avv.to
FRANCHELLA MICHELE

nei confronti di

MA.IA.ART S.R.L. con sede in PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI 25 PESCARA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2026 il Consorzio CONFIDI RATING ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della MA.IA.ART S.R.L., deducendo di essere creditore della società della somma complessiva di euro 61.798,18 a seguito dell'avvenuta escussione delle garanzie prestate in favore della debitrice nell'ambito dei rapporti di finanziamento intrattenuti con la Banca Popolare delle Province Molisane.

In particolare, il ricorrente ha allegato di essersi surrogato nei diritti della banca per euro 58.163,00 quale credito riferibile al Fondo Antiusura e per euro 3.635,18 quale credito proprio del consorzio.

Ha dedotto che la società non ha adempiuto alle richieste di pagamento formulate dal ricorrente nonostante le reiterate diffide inviate in data 5 febbraio 2026, 5 marzo 2026 e 21 aprile 2026.

Il ricorso e il decreto di convocazione sono stati ritualmente notificati alla resistente a mezzo posta elettronica certificata a cura della Cancelleria.

La società resistente non si è costituita e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.

Acquisita la documentazione prevista dagli artt. 363 e 367 CCII, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda merita accoglimento.

Sussiste innanzitutto la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII.

Dalla visura storica acquisita agli atti risulta infatti che la società MA.IA.ART S.R.L., codice fiscale 02121680686, ha sede legale in Pescara, Piazza Emilio Alessandrini n. 25, è iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti-Pescara ed è soggetta alla giurisdizione di questo Tribunale.

Non risultano trasferimenti della sede principale dell'impresa nel periodo rilevante ai fini della determinazione della competenza.

Sussiste il requisito soggettivo richiesto per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.

Dalla visura camerale risulta che la MA.IA.ART S.R.L., costituita in data 13 aprile 2015 ed iscritta al Registro delle Imprese il 16 aprile 2015, esercita attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature ed accessori, sia attraverso punti vendita fisici sia mediante commercio elettronico.

La resistente riveste pertanto la qualità di imprenditore commerciale ed è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale.

Deve altresì escludersi che la resistente possa essere qualificata quale impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, incombe sull'imprenditore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie la società resistente, pur ritualmente evocata nel presente procedimento, è rimasta contumace e non ha fornito alcuna allegazione né alcuna prova in ordine al possesso di tali requisiti.

Deve pertanto ritenersi non dimostrata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'esclusione dall'ambito applicativo della procedura concorsuale.

Risulta altresì accertato lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

Il ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 61.798,18, derivante dall'avvenuto pagamento alla banca finanziatrice delle somme dovute a seguito dell'escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi in favore della società debitrice.

Nonostante le reiterate richieste di pagamento, nessuna somma è stata corrisposta dalla società resistente.

Particolarmente significativo risulta, inoltre, il complessivo quadro economico-finanziario emergente dalla documentazione acquisita.

Dalla visura camerale risulta che la società ha ceduto il proprio ramo d'azienda con atto del 18 marzo 2025 in favore della TERANG S.R.L. e che, con effetto dal 31 marzo 2025, risulta iscritta nel Registro delle Imprese come impresa inattiva.

Risulta altresì che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, depositato in data 11 ottobre 2024, mentre non risulta depositato il bilancio relativo all'esercizio 2024.

Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 367 CCII emerge una esposizione tributaria complessiva pari ad euro 214.944,85, risultante da numerose comunicazioni di irregolarità, atti impositivi e cartelle di pagamento riferibili ad annualità che si estendono dal 2015 al 2025.

Il dato assume particolare rilevanza poiché evidenzia una situazione di persistente e reiterata morosità fiscale protrattasi per circa un decennio e non riconducibile ad una difficoltà economica contingente.

Dalla certificazione INPS ex art. 363 CCII risultano inoltre debiti contributivi e previdenziali complessivamente pari ad euro 33.665,40, di cui euro 131,00 per lavoratori dipendenti, euro 4.607,68 per gestione separata ed euro 28.926,72 per crediti già affidati all'Agente della riscossione.

La cessione del ramo aziendale, la successiva inattività dell'impresa, il persistente inadempimento nei confronti del creditore ricorrente, la relevantissima esposizione debitoria verso Erario ed enti previdenziali e l'assenza di qualsiasi iniziativa volta alla regolazione della crisi costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti dai quali emerge l'esistenza di una

situazione di incapacità non transitoria dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

I debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di MA.IA.ART S.R.L. con sede in PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI 25 PESCARA (C.F. 02121680686)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Costantino Buzzelli, Via Tirino 90 65129 PESCARA, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la

presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 10/11/2026 ore 11.45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 14/07/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio